

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA CERTIFICAZIONE ED IL COLLAUDO DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI ED IL MONITORAGGIO PERIODICO DI CONTROSOFFITTI ALL'ING. GUIDO PETRINO CIG:ZC211AE2BA

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Dott. Ing. Roberto BERTORA, nato ad Alassio (Sv) il 03/02/1955 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Ing. Guido Petrino, con sede in Via San Paolo 53, Torino – COD. FISC: PTRGDU62S21L219C, nato a Torino il 21.11.1962, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 5635S.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. -39320/2014 in data, è stato conferito all'Ing. Guido Petrino l'incarico professionale di certificazione e di collaudo di interventi di messa in sicurezza di solai e controsoffitti ed il monitoraggio periodico di controsoffitti relativamente ad alcune zone del plesso scolastico Sommeiller, Galilei Ferraris, corrente in Torino
- all'incarico in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. ZC211AE2BA

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Ing. Guido Petrino, con sede in Via San Paolo 53, Torino, l'incarico professionale consistente:

- a) nell'esecuzione di prove di carico con relativa certificazione dei rinforzi dei controsoffitti in corso di realizzazione in 12 aule e nella redazione di certificazione di corretta posa ed

- esecuzione dei rinforzi dei controsoffitti dei locali 314, 315, 321, 322, 214, 215, 219, 220, 117, 118, 123, 124;
- b) nell'esecuzione di prove di carico con relativa certificazione degli interventi di messa in sicurezza dei soffitti dei locali del piano seminterrato, della sala audiovisivi del quarto piano e di altri piccoli locali mediante applicazione di rete antisfondellamento e nella redazione di certificazione di corretta posa ed esecuzione;
 - c) nell'esecuzione di prove di carico con relativa certificazione dei rinforzi dei controsoffitti del terzo piano e nella redazione di certificazione di corretta posa ed esecuzione dei rinforzi dei controsoffitti;
 - d) nell'attività di monitoraggio periodico con cadenza quadrimestrale di tutte le controsoffittature esistenti ai piani interrato, primo, secondo e terzo degli Istituti Sommeiller e Galileo Ferraris, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi/Corso Montevocchio.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Le prestazioni oggetto del presente incarico di cui ai punti a) b) c) d) dovranno essere ultimate entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico in oggetto di cui ai punti a) e b) è pari ad euro 1.903,20= così articolato:

- Onorario prestazioni:	1.500,00 €
- Contributo Inarcassa su onorario (4% su onorario)	60,00 €
- Imponibile IVA	1.560,00 €
- IVA 22%	343,20 €
- TOTALE	1.903,20€

Il pagamento del corrispettivo avverrà in una unica soluzione al termine della prestazione.

Il corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico in oggetto di cui ai punti c) e d) è pari ad euro 8.754,72= così articolato:

- Onorario prestazioni:	6.900,00 €
- Contributo Inarcassa su onorario (4% su onorario)	276,00 €
- Imponibile IVA	7.176,00€
- IVA 22%	1.578,72 €
- TOTALE	8.754,72€

Il pagamento del corrispettivo avverrà in tre tranches in relazione all'andamento del monitoraggio, dietro presentazione delle Relazioni da parte del professionista incaricato.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transizioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice C.I.G. e, ove obbligatorio, il codice C.U.P. assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari stabiliti nel precedente art. 4.

Eventuali prove di laboratorio sono escluse dall'onorario indicato nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 – Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

La Provincia si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spesa.

Qualora la documentazione risultasse non accolta per difetto o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo affidamento, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la predisposizione della documentazione sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2, la Provincia si riserva di applicare una penale dell'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al precedente articolo 4.

In caso di ritardo superiore a 30 gg., la Provincia si intende libera da ogni impegno verso il professionista incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Il Committente, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2013, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c..

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via San Paolo 53.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
(Ing. Roberto BERTORA)

L'incaricato
Ing. Guido PETRINO

L'incaricato, ing. Guido Petrino, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
(Ing. Roberto BERTORA)

L'incaricato
Ing. Guido PETRINO

